



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Fermo**

**N. R.G. degli affari di volontaria giurisdizione 62-1/2023**

Il Tribunale di Fermo, in persona del Giudice Francesco De Perna, ha pronunciato la presente

**S E N T E N Z A**

nel procedimento in epigrafe indicato per la ristrutturazione dei debiti del consumatore istaurato

**D A**

**ANTINOLFI DANIELE (C.F. NTNDNL79B09D542J)**, nato a Fermo il 09/02/1979 e residente in Porto Sant'Elpidio (FM), Via Annibal Caro n. 16, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore sito in Porto Sant'Elpidio via Vespucci n. 11, rappresentato e difeso dall'Amministratore di Sostegno Avv. Maurizio Corradini, giusta autorizzazione del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Fermo del 12/09/2023

**OGGETTO:** Ristrutturazione debiti del consumatore

**MOTIVAZIONE**

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO  
DELLA DECISIONE**

Richiamato il decreto di questo Giudice del 19.01.2024 con il quale, tra l'altro, veniva disposta, ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII, la pubblicazione sul sito internet dell'intestato Tribunale della proposta e del



piano relativi alla ristrutturazione dei debiti del consumatore richiesta da ANTINOLFI DANIELE, nonché che ne fosse data comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, al fine di consentire agli stessi di presentare osservazioni ai sensi di legge;

evidenziato che l'OCC, con memoria del 19.02.2024, ed ai sensi dell'art. 70, comma 6, CCII, riferiva al Giudice - dando atto di aver comunicato ai creditori il suddetto decreto del 19.01.2024 - in ordine alle osservazioni avanzate dal creditore AMCO Spa, il quale contestava la proposta sulla base delle seguenti motivazioni: 1) *“la proposta di piano, che prevede il pagamento di €. 64.845,00 in favore di AMCO Spa, determina l'effetto di falciare enormemente il credito vantato da AMCO Spa, che verrebbe soddisfatto in una percentuale pari al 60,04% (laddove commisurato ad un credito di €. 107.994,57, che si riduce addirittura al 54,94% laddove commisurata all'effettivo credito vantato da AMCO Spa, ammontante ad €. 118.017,28 oltre ad interessi e spese); 2) “la prospettiva di recupero del credito di AMCO in ambito esecutivo (E.I. 151/22 Rge Trib Fermo) é, allo stato, almeno di €. 62.538,00 (pari al prezzo base d'asta di €. 83.384,00, ribassato del 25%), che verrebbe realizzato in un termine largamente più breve rispetto al pagamento dilazionato proposto. Invero, il piano prevede che il credito falciato verrebbe soddisfatto in un arco temporale eccessivamente dilatato (n. 215 mesi, che equivalgono a 17 anni e 11 mesi), mentre dalla E.I. n. 151/22 Rge AMCO conseguirebbe una somma verosimilmente superiore a quella prevista dal piano, ed in tempi sensibilmente più brevi. Infatti, nella prefata E.I. n. 151/22 Rge, che attinge immobili intestati al debitore vincolati a garanzia del credito vantato da AMCO, è già stata disposta la vendita al prezzo base di €. 83.384,00.”;*



dato atto che l'OCC, a seguito delle suddette osservazioni, non riteneva di dover proporre modifiche al piano, evidenziando, da un lato, che il prezzo ricavabile in sede di liquidazione indicato dallo stesso creditore AMCO (€ 62.538,00), oltre ad essere una cifra eventuale ipotizzando un'improbabile aggiudicazione alla prima asta (cifra che, oltretutto, non considerava neppure le spese della procedura esecutiva così come quantificate nella relazione redatta), era comunque inferiore al pagamento di € 64.845,00 proposto nel piano, da altro lato, che la rateizzazione del pagamento proposta nel piano era compatibile con la durata dell'originario piano di ammortamento di 25 anni del mutuo da cui derivava il credito del creditore opponente;

osservato, con riferimento all'ammissibilità del piano, che debba essere espressa una valutazione positiva per le ragioni già indicate nel richiamato decreto del 19.01.2024 (a cui sul punto si rimanda);

osservato ancora, quanto alla fattibilità del piano, che pure debba essere espressa una valutazione positiva conformemente a quanto ritenuto dall'OCC, atteso che il pagamento mensile, per duecentoquindici mesi, proposto dal debitore per € 283,00 risulta compatibile sia con il reddito mensile di € 883, 00 dallo stesso percepito in via stabile in ragione della propria invalidità (cfr. pag. 12 relazione OCC, nonché allegato 11 della relazione), il tutto in rapporto alle spese mensili indicate per il suo sostentamento (indicate in € 600, 00), sia con l'età del debitore (quarantacinque anni);

ritenuto, quanto alle contestazioni del creditore AMCO, da un lato, che è priva di pregio, ai fini che qui interessano, quella relativa al fatto che il proprio credito in virtù del piano subirebbe una ingente falcidia



prevedendosene il pagamento del 60,04%, atteso, invero, che, ai sensi dell'art. 67 CCII, in sede di proposta e di piano non sono previsti limiti percentuali alla falcidia dei crediti, da altro lato, che è pure priva di pregio la contestazione relativa al fatto che il pagamento avverrebbe in modo dilazionato nel tempo, atteso che, ai sensi dell'art. 70, comma 9, CCII, l'unica valutazione che deve effettuare il Giudice in caso di contestazioni da parte dei creditori in ordine alla convenienza del piano riguarda il *quantum* del pagamento (e non anche il modo, atteso che, ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII: *“la proposta [...] può prevedere il soddisfacimento [...] dei crediti in qualsiasi forma”*, e dunque anche dilazionata), il quale non deve essere invero inferiore all'alternativa liquidatoria. Ed infatti: *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”* (art. 70, comma 9, CCII);

ritenuto che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore, ed anzi superiore, all'alternativa liquidatoria atteso che, a fronte del pagamento proposto nel piano di € 64.845,00, risulta verosimilmente ricavabile in sede liquidatoria il minor prezzo di € 62.538,00, così come indicato dallo stesso creditore e pari al prezzo base d'asta ribassato del 25%, il tutto senza considerare l'ulteriore diminuzione che deriverebbe nel caso, invero non infrequente, in cui la prima asta andasse deserta nonché le imprescindibili spese della procedura esecutiva, quantificate nella non contestata (da parte dell'opponente) somma di € 10.000,00;



ritenuto, dunque, che debba essere omologato il piano proposto dal  
ricorrente;

visto l'art. 70 CCII;

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra  
domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto  
da ANTINOLFI DANIELE;
2. dichiara chiusa la procedura.

Dispone, ai sensi dell'art. 70, comma 8, CCII, che la sentenza sia  
comunicata ai creditori e pubblicata entro quarantotto ore sul sito  
internet del Tribunale, a norma del comma 1 del citato art. 70.

30/09/2024

Il Giudice  
Francesco De Perna

